

REGOLAMENTO (CE) N. 1497/2006 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 1428/2006 recante fissazione delle restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1428/2006 della Commissione ⁽²⁾ ha fissato le restituzioni all'esportazione applicabili a decorrere dal 29 settembre 2006 per i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere c), d) e g) del regolamento (CE) n. 318/2006.
- (2) Alla luce delle nuove informazioni di cui dispone la Commissione, con particolare riguardo alla modifica del

rapporto tra i prezzi sul mercato interno e sul mercato mondiale, è necessario modificare le restituzioni all'esportazione attualmente applicabili.

- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1428/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1428/2006 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 270 del 29.9.2006, pag. 46.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione per gli sciroppi e alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali, applicabili a decorrere dall'11 ottobre 2006 ^(a)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg sostanza secca	26,48
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	26,48
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2648
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	26,48
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2648
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2648
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2648 ⁽¹⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg sostanza secca	26,48
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto	0,2648

NB: Le destinazioni sono definite come segue:

S00: tutte le destinazioni eccetto Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Romania, Serbia, Montenegro, Kosovo, ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

^(a) Gli importi fissati nel presente allegato non si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

⁽¹⁾ L'importo base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).